



Istituto Comprensivo “Enzo Bontempi”

Sede Uffici Via C. Battisti n. 44 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Telefono 039650220 – 039650170
c.f. 87005370157 - codice mecc. MBIC8EY00R
Email: mbic8ey00r@istruzione.it - mbic8ey00r@pec.istruzione.it
Sito Internet: icsavio.edu.it



**Alla docente Martini Lorena
Agli Atti**

Oggetto: nomina coordinatore delle emergenze: definizione, nomina, compiti ai sensi del D.Lgs 81/08

Il sottoscritto Dirigente Scolastico prof.ssa Giordano Maria, in riferimento alle intese intercorse, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b) D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, con la presente

DESIGNA

La Sig. Martini Lorena quale **Coordinatore Generale per le Emergenze** per l'Istituto Comprensivo Bontempi di Agrate Brianza (MB) per le sedi in cui presta servizio.

Definizione

Il coordinatore delle emergenze all'interno delle aziende è definibile come la persona incaricata di coordinare e dirigere le operazioni della squadra composta da addetti antincendio e addetti primo soccorso nelle situazioni in cui necessita il loro intervento, collaborando eventualmente anche con la squadra dei Soccorsi Esterni (Vigili del Fuoco ad esempio).

Coordinatore dell'emergenza: la nomina

La nomina di tale figura non è un adempimento espressamente obbligatorio, ma è giustificata ed ispirata da due articoli del D. Lgs 81/08 in particolare:

– **Art. 18, comma 1, lettera b):**

– che attribuisce al datore di lavoro l'obbligo di *"designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza"*;

– **Art. 43, comma 1, lettera b)**

– che ribadisce l'obbligo di *"designare preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)"*;

Nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche dell'azienda lo rendano necessario, è facoltà del **Datore di Lavoro** e buona prassi procedere con la designazione di un *"Lavoratore incaricato all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione, con compiti di Coordinatore"*, tramite un **atto di nomina scritto**. Questo adempimento rientra in uno dei casi in cui il Datore di Lavoro deve **consultarsi con il RLS prima di procedere alla nomina**. In maniera analoga agli altri addetti alle emergenze, **la nomina a Coordinatore non può essere rifiutata dal lavoratore se non per giustificati motivi**.

I compiti del Coordinatore per le Emergenze

Il lavoratore nominato addetto alle emergenze con il ruolo di Coordinatore, in caso di emergenza è chiamato a svolgere tali **compiti**:

– valutare la natura, l'entità e l'evoluzione dell'evento e prendere decisioni commisurate;

Firmato digitalmente da MARIA GIORDANO

- impartire gli ordini e coordinare gli addetti alla gestione delle emergenze;
- ordinare l'attivazione del dispositivo di allarme;
- ordinare, eventualmente, l'evacuazione totale o parziale degli edifici;
- sovrintendere e vigilare sullo svolgimento delle operazioni di evacuazione;
- coordinare le misure di pronto intervento;
- coordinare le operazioni di verifica delle presenze nel punto di raccolta;
- revocare lo stato di allarme una volta cessata la situazione di emergenza in accordo con il Responsabile di plesso;

Requisiti e Formazione del Coordinatore della squadra emergenze

Il coordinatore, in quanto membro della squadra addetti alle emergenze, avrà come requisito fondamentale l'attestato di formazione che certifica la propria preparazione nella gestione della lotta antincendio o del primo soccorso. Oltre a ciò gli sono richieste capacità personali tali da poter svolgere i compiti a lui demandati nel migliore dei modi, quindi doti di leadership, doti comunicative e relazionali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Giordano